



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D4CASTELTERMINI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ambito Territoriale: Casteltermini - San Giovanni Gemini - Cammarata

Determinazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano Distrettuale

N. 12 del registro	OGGETTO: Progetti assistenziali per persone in condizione di "disabilità grave" - adulti e minori, affidamento agli Enti e approvazione schema del Patto di Servizio.
Data 29/12/2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di dicembre, nell'Ufficio di Piano Distrettuale.

Il Coordinatore
Dott. Calogero Sardo

Visti

- lo Statuto comunale di questo Ente;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs.n.267/2000;
- La legge regionale del 09 maggio 1986, n. 22 di riordino dei servizi socio-assistenziali;
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 18 della legge medesima che prevede l'adozione del Piano nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Premesso che:

- l'art. 9 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 ha istituito il "Fondo Regionale per la disabilità e la non autosufficienza", successivamente modificato ed integrato dall'art. 30 della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018;
- il D.P.R. n. 589 del 31 agosto 2018 definisce i nuovi criteri di erogazione degli interventi finanziari a valere sul "Fondo Regionale per la disabilità e non autosufficienza";

Vista la propria determinazione n. 11 del 27/12/2022, con la quale sono stati approvati gli elenchi relativi alle

- Istanze pervenute in ambito distrettuale (elenco A)
- Istanze escluse per mancanza dei requisiti richiesti, nonché per rifiuto del servizio (elenco B)
- Istanze dei beneficiari (elenco C)

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio in argomento, agli Enti/Associazioni e Cooperative liberamente scelti dalla famiglia, iscritti all'Albo Distrettuale, in favore dei soggetti beneficiari ed erogati con il sistema della voucherizzazione;

Visto l'allegato schema di "Patto di Servizio", che ne stabilisce le modalità di esecuzione, che successivamente verrà sottoscritto con gli Enti liberamente scelti dai beneficiari, e depositati agli atti dei Comuni, come di seguito riportati:

- ASS.LA COCCINELLA ONLUS-AGRIGENTO
- SOC. COOP. SOC. VIVA SENECTUS – CAMMARATA
- COMUNITA' DELLA SPERANZA-SAN GIOVANNI GEMINI
- ASS.PRIMAVERA ONLUS-BIVONA
- SOC. COOP.SOC. SANTA MARIA DI GESU' - CAMMARATA

per quanto sopra

DETERMINA

Di affidare il servizio in argomento, agli Enti/Associazioni e Cooperative liberamente scelti dalla famiglia, iscritti all'Albo Distrettuale, di seguito riportati:

- ASS.LA COCCINELLA ONLUS-AGRIGENTO
- SOC. COOP. SOC. VIVA SENECTUS – CAMMARATA
- COMUNITA' DELLA SPERANZA-SAN GIOVANNI GEMINI
- ASS.PRIMAVERA ONLUS-BIVONA
- SOC. COOP.SOC. SANTA MARIA DI GESU' - CAMMARATA

Di approvare l'allegato schema di “Patto di Servizio”, che ne stabilisce le modalità di esecuzione, che successivamente verrà sottoscritto con gli Enti liberamente scelti dai beneficiari;

Di dare atto:

- che il servizio verrà erogato con il sistema della voucherizzazione e secondo quanto previsto nel PAI (Piano Assistenziale Individuale) e nel Patto di servizio;

- che si farà fronte alla spesa con i fondi impegnati come di seguito

- determina di Coordinatore n. 05/2021 (€ 55,062,37),
- “ “ n.15/2021 (€ 42.262.20),
- “ “ n.16/2021 (€ 27.839,88),
- “ “ n.05/2021 (€ 19.248,90),
- “ “ n.17/2021 (€15.015,92);

Di dare atto , altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

IL COORDINATORE
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze:

Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e s.m.i entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determina di Coordinatore Ufficio di Piano Distrettuale n.12 del 29/12/2022

Oggetto: Progetti assistenziali per persone in condizione di "disabilità grave" - adulti e minori, affidamento agli Enti e approvazione schema del Patto di Servizio.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA,
ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell'art.551 del Testo Coordinato
delle Leggi Regionali, relativo all'Ordinamento degli EE.LL;

Prima di procedere ai pagamenti è necessario reimputare gli impegni assunti.

Data 17/01/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all' Albo On-Line dal _____ al
_____, per quindici giorni consecutivi.

dalla residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione On-Line



DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D4CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Ambito Territoriale: Casteltermini - San Giovanni Gemini - Cammarata

PATTO DI SERVIZIO

PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI “DISABILITÀ GRAVE” – ADULTI E MINORI, MEDIANTE TITOLI DI SERVIZIO (VOUCHER)

di cui ai D.R.S. n. 1716 del 16.12.2020 -FNA Stato – anno 2016 -D.R.S. n.2124 del 19.10.2021 - FNA Stato – anno 2107-D.R.S. n. 2123 del 19/10/2021 - FNA Stato – anno 2107 -D.R.S. n. 1664 del 11.12.2020 - FNA Regione – Anno 2020 -D.R.S. n. 2797 del 21/12/2021 –FNA Regione – Anno 2021 -

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nei locali dell'Ufficio di Piano Distrettuale

TRA

Il Comune di Casteltermini rappresentato dal Coordinatore del Distretto D4, dott. Calogero Sardo nato ad Agrigento il 06/02/1960 e domiciliato per la funzione presso il Palazzo Municipale del Comune di Casteltermini con sede in Piazza Duomo, 3 Partita Iva n. 01322790849.

E

L'Ente _____ C.F e Partita IVA _____ con sede legale in _____ via _____ legalmente rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il _____, d'ora in avanti denominato “Ente”.

PREMESSO CHE

- l'art. 9 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 ha istituito il “Fondo Regionale per la disabilità e la non autosufficienza”, successivamente modificato ed integrato dall'art. 30 della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018;

- il D.P.R. n. 589 del 31 agosto 2018 definisce i nuovi criteri di erogazione degli interventi finanziari a valere sul “Fondo Regionale per la disabilità e non autosufficienza”;

- con i sotto elencati decreti l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha ripartito in favore dei Distretti Socio Sanitari della Regione le risorse per l'erogazione del beneficio per i **disabili gravi, minori e adulti**:

- D.R.S. n. 1716 del 16.12.2020, **disabili gravi minori FNA Stato – anno 2016,**
- D.R.S. 2124 del 19.10.2021 **disabili gravi minori - FNA Stato – anno 2107,**
- D.R.S. n. 2123 del 19/10/2021 **disabili gravi maggiorenni - FNA Stato – anno 2107,**
- D.R.S. n. 1664 del 11.12.2020 **disabili gravi adulti - FNA Regione – Anno 2020,**
- D.R.S. n. 2797 del 21/12/2021 **disabili gravi –FNA Regione – Anno 2021**

l'Ente, su sua esplicita richiesta ed in quanto in possesso dei requisiti, è stato accreditato, all'albo Distrettuale degli enti **SEZIONE MINORI E DISABILI** con determina del Coordinatore del Distretto socio-sanitario D4, n.09 del 15/09/2021,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art.1 Oggetto e finalità

Il presente atto ha per oggetto l'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale mediante titoli di servizio (voucher), secondo il P.A.I., definito con l'U.V.M..

Il Servizio sarà erogato da Enti accreditati all'Albo Distrettuale, mediante operatori OSS.OSA ed EDUCATORE, Il numero di ore di servizio che si intende erogare è determinato dalla natura e complessità del bisogno e durata media dell'intervento;

Al fine di garantire una elevata qualità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti che ne usufruiscono, la scelta dell'ente gestore avverrà liberamente a cura dell'utente.

Art. 2 Soggetti Aveni diritto e modalità di ammissione al servizio

Al servizio oggetto del presente patto sono ammessi gli utenti in possesso dei requisiti previsti – art. 3 comma 3 della L.104/92.

Art 3 Articolazione di massima del servizio

L'Ente si impegna ad assicurare il servizio, sia nel suo materiale svolgimento che nell'articolazione e distribuzione oraria, in relazione alle esigenze dell'utente assistito.

Gli addetti al servizio devono avere la seguente caratteristica minima obbligatoria: livello di inquadramento con riferimento al C.C.N.L. cooperative del settore socio-sanitario ed assistenziale in vigore.

Art.4 Titoli di servizio (Voucher)

Le ore di servizio socio-assistenziale, prestabilite nel PAI (adulti e minori), avranno il seguente costo orario:

- operatore OSS € 19,49/h onnicomprensivo
- operatore OSA € 18,67/h onnicomprensivo
- (per minori) educatore € 21,55/h onnicomprensivo

Il valore orario unitario del voucher è comprensivo di spese generali ed organizzative IVA al 5% se dovuta) non definibili in frazioni di intervento inferiori ad un'ora.

Art 5 Impegni

L'Ente nella realizzazione del servizio si impegna :

- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l'erogazione della prestazioni socio-assistenziali per le quali è accreditato;
- a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- a garantire la continuità delle prestazioni per tutta la durata del servizio;
- ad accettare la richiesta motivata dell'utente di sostituire quell'operatore ritenuto non in grado di offrire garanzie di capacità, di idoneità fisica, contegno o che comunque risultasse non idoneo allo svolgimento delle mansioni.
- ad accettare che l'utente scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni che non possono essere risolti con la sostituzione dell'operatore o diversamente. Tale cambiamento è attuabile previa verifica effettuata da parte dell'ufficio di Servizio Sociale.
- a presentare dall'attivazione del servizio, l'elenco nominativo del personale da impiegare corredato dal titolo professionale e la documentazione relativa alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro con lo stesso, tenendo presente che l'accreditamento non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro tra la P.A. e i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio;
- a garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Distretto da ogni responsabilità;
- a comunicare con immediatezza eventuali variazioni del personale anche in caso di sostituzione temporanea;
- a fornire gli operatori di tesserino di riconoscimento con foto;

- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge 13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio affidato, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.3, comma 8, della legge n. 136/2010;
- a mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone assistite e il rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. n.196/03. L'ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto alla autorità comunale il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Distretto e/o il Comune di riferimento dell'assistito, invece:

- può effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento, nonché per la verifica del servizio prestato,richiedendo ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge n.241/90 e del successivo art.12. Inoltre,trattandosi di scelte effettuate dagli utenti,il Distretto non garantisce alcun numero minimo di adesioni.

Art.6 Personale

Per l'attuazione del servizio di cui al presente patto,l'ente si impegna ad utilizzare il personale indicato comunicandone al Distretto l'elenco,corredato dalla documentazione nello stesso articolo indicata.

Il Distretto in ogni caso è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'ente e i propri addetti al servizio e non potrà essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti del Comune;

L'Ente dovrà inoltre garantire continuità nel rapporto con l'utente e pertanto dovrà mantenere, nei limiti del possibili, il personale assegnato.

Nel caso si rendono necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio,l'ente, con nota scritta diretta sia alla famiglia dell'utente che al Distretto, dovrà specificare le motivazioni della sostituzione nonché i dati anagrafici ed il titolo di studio del personale in sostituzione.

Inoltre il personale in ferie, permesso, malattia o comunque assente e non in grado di essere puntualmente in servizio, dovrà essere sostituito con altro operatore di uguale qualifica in modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio,dandone tempestiva comunicazione al Distretto.

Art.7 Tutela e sicurezza del Lavoratore

L'ente gestore è tenuto:-all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di regolamentazione del rapporto di lavoro, tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs.n.81/08), nonché della normativa di ordine sanitario, retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio;

-ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti e a rispettare i minimi contrattuali o quelli derivanti dalle tariffe professionali per gli incarichi o altre norme che disciplinano i rapporti di lavoro;

-a fornire agli operatori utilizzati tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività;

in caso di mancato rispetto degli obblighi predetti il Distretto procederà alla sospensione dei pagamenti ad all'avvio del procedimento previsto dal successivo art.12 per la risoluzione del rapporto.

Art.8 Corrispettivi e modalità di pagamento

Il Distretto corrisponderà all'ente gestore il compenso solo per le ore effettivamente prestate.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata con fattura,unitamente a schede nominative di ciascun utente in cui siano indicate il nome dell'assistito, i giorni e le ore di svolgimento del servizio.

L'importo della fattura deve corrispondere al numero delle ore effettivamente erogate.

Alla liquidazione si procederà con Determinazione del Coordinatore del Distretto, previa verifica fiscale e previo controllo positivo della documentazione allegata.

Nel caso in cui il Distretto dovesse riscontrare nella contabilità effettuata errori o difformità, questa trasmette gli opportuni rilievi all'Ente il quale invierà una nota di contabilità entro 15 giorni.

Inoltre il Distretto verificherà, in occasione dei pagamenti, l'assolvimento da parte dell'ente degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, procedendo in caso di mancato assolvimento per come stabilito dall'art.6 della legge n.136/2010, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva di cui all'art.3, comma 8 della stessa legge.

Viene stabilito che il compenso dovuto per il servizio erogato, è subordinato al riaccetamento dei residui nonchè alla reimputazione degli impegni finanziari assunti dal Comune di Casteltermini quale Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario D4.

Art.9 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ente gestore :

-si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salvo il Distretto da qualsiasi responsabilità.

-risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento.

-è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazione antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art. 10 Controlli

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute al Distretto ed ai Comuni singoli ampie facoltà di controllo in merito:

a) al puntuale adempimento;

b) al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impegnati, nonché al rispetto delle norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Qualora, in seguito ai controlli effettuati, si rilevi una qualsiasi inadempienza, il Coordinatore procede alla immediata contestazione dei fatti rilevati, invitando l'Ente a rimuovere l'inadempienza contestata e a presentare, entro 15 giorni, le contro deduzioni, in particolare, in caso di inottemperanza delle prescrizioni di cui alle lettera b), il Distretto previa contestazione all'Ente, oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro e agli Enti competenti, ha facoltà di sospendere il pagamento fino al 20% dell'importo dovuto in base al presente accordo, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengono reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art.12.

Ai fini della verifica sulla corrispondenza qualitativa del servizio gestito mediante il sistema dell'accreditamento, il Distretto attuerà forme specifiche di controllo e di verifica.

Art.11 Durata

Il presente patto, che presuppone il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Distrettuale degli enti accreditati, decorre dalla data di sottoscrizione _____

Il patto può essere modificato o sottoposto a revisione nell'ipotesi in cui intervengano modifiche alle modalità di svolgimento del servizio, o alla normativa vigente o, ancora, alle disposizioni contrattuali.

Art. 12 Penali

Nelle ipotesi di lievi infrazioni o inosservanze, valutate come tali dal Distretto delle disposizioni e degli obblighi di cui al presente atto da parte dell'ente accreditato, si provvederà, previa contestazione alla quale potranno seguire controdeduzioni, all'applicazione di una penale da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di € 500,00, che inciderà

sulla quota prevista a titolo di spese generali e di organizzazione. Qualora le lievi infrazioni o inosservanze vengano reiterate per più di due volte, si configura l'ipotesi di grave violazione degli obblighi con conseguente applicazione del successivo art.13.

Art.13 Risoluzione

Il presente atto può essere risolto dal Distretto con la cancellazione dall'albo Distrettuale e degli enti accreditati e revoca dell'affidamento del servizio per:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizioni all'Albo Distrettuale .
- gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente patto da parte dell'organizzazione accreditata;
- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- reiterata omissione o violazione di quanto specificato negli articoli 5, 7, e 8 del presente patto.

La cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida invitata con raccomandata A.R. al Distretto nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui fornire le controdeduzioni e rimuovere,ove possibile, le cause di risoluzione rilevate.

La mancata rimozione delle cause di risoluzione da parte dell'organizzazione accreditata entro i termini prescritti, ovvero il verificarsi di irregolarità particolarmente gravi o non rimovibili, comporterà la risoluzione.

La risoluzione darà luogo, oltre alla cancellazione dall'Albo ed alla revoca dell'affidamento anche all'impossibilità per l'ente di iscriversi nell'Albo per il biennio successivo.

Parimenti, l'impossibilità di iscrizioni nell'albo per il biennio successivo riguarderà gli enti che, nel corso del servizio, rinuncino per qualunque motivo o causa allo stesso.

Art.14 Tracciabilità flussi finanziari.

E' fatto obbligo all'Ente, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. di comunicare per formalmente il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purchè idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.15 Documentazione di presentare

L'Ente convenzionato deve produrre, all'atto della sottoscrizione:

- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'Ente accreditato;
- registro per le presenze del personale coinvolto;
- Polizza per responsabilità civile e contro gli infortuni, che garantisce i soggetti assistiti contro gli infortuni e che costituisce altresì garanzia di responsabilità civile per danni a terzi.

Art.16 Protocollo di legalità e osservanza dei codici

L'Ente si impegna a rispettare tutte le clausole previste, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accertare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Ente si impegna, altresì, ad osservare le clausole del Codice Vigna e ad osservare il Codice anticorruzione approvato con Delibera di Giunta Comunale n.82/2022 la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Ente prende atto, in ultimo, di quanto contenuto nel DPR n.62/2013, nonché del Codice di Comportamento Integrativo adottato dal Comune di Casteltermini, capofila del Distretto (Delibera di Giunta Municipale n. 116/2013), e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni in essa riportate. L'inosservanza di tali disposizioni comporterà la risoluzione del presente atto.

Art.17 Informazioni in materia di tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs del 30/06/2002 n 196 e della vigente normativa, si informa che i dati acquisiti con il presente procedimento, anche sensibili, potranno essere comunicati alle Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di appalti pubblici ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Osservatorio Regionale sui contratti, Prefetture,) nonché alle Amministrazioni competenti per la verifica della autocertificazioni.

Titolare del trattamento è il Distretto D4 .

Art.18 Registrazione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art.19 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente patto si rinvia alle norme del C.C.

Art. 20 Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento.

Preso quindi atto di quanto sopra concordato, le parti sottoscrivono il presente atto di servizio per l'erogazione del servizio di cui in oggetto.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti .

Data.....

Per L'Ente accreditato

Per il Comune
